

Data:	10-01-2008
Area tematica:	Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomento/i:	Religione cattolica
Domanda:	<p>Le leggi (Costituzione e Concordato) e la giurisprudenza consolidata non consentono atti di culto, celebrazione di riti e pratiche religiose nelle scuole. Tuttavia a far notizia e a suscitare reazioni, spesso esagerate e scomposte e che creano conflitti e profonde lacerazioni nelle comunità scolastiche coinvolte, continuano ad essere coloro che intendono far rispettare le norme piuttosto che i soggetti (religiosi, politici, amministratori locali) che istigano alla loro forzatura se non palese violazione.</p> <p>Rispetto alle diverse situazioni sotto indicate, cosa può essere considerato legittimo, non consentito, "negoziabile" e a che condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♣ somministrazione della benedizione a scuola (o in ambienti extrascolastici) in orario scolastico (o extrascolastico), di inizio anno, pasquale, natalizia; ♣ utilizzo dei locali scolastici in orario scolastico o extrascolastico per celebrare riti religiosi (ad es. la messa) o per attività di catechesi ♣ visite pastorali in orario scolastico ♣ messa a disposizione in ambito scolastico di ambienti riservati al raccoglimento e alla meditazione ♣ recitazione di preghiere in classe <p>E le scuole paritarie, a dichiarata ispirazione religiosa, sono tenute a rispettare nella stessa misura i vincoli posti per le scuole statali?</p> <p>Di quali sanzioni è passibile il dirigente che consente atti di culto nelle scuola?</p>
Risposta:	<p>Forniamo dapprima alcune indicazioni sulla normativa e sui pronunciamenti di organi giurisdizionali relativi al problema.</p> <p>La questione è complessa, anche perché non esiste in materia una disposizione univoca. Essa va affrontata alla luce dei principi costituzionali e tenendo conto di alcune specifiche disposizioni normative e di interventi di organi giurisdizionali.</p> <p>1. Il principio supremo di laicità dello Stato, espresso dagli artt. 2-3, 7-8, 19 e 20 della Costituzione, risulta compatibile con la presenza dell'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica, che anzi ne costituisce un elemento importante in quanto evidenzia l'attitudine laica dello Stato, che "si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini" e riflette l'identità storica e religiosa del paese (Corte Cost., Sent. n. 203/1989); d'altra parte tale principio, nella sua valenza garantista, comporta altresì che "in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato" (Corte Cost., Sent. n. 334/1996).</p> <p>2. Una circolare ministeriale del 13/02/1992 (nota 13377/544MS) ammise la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto (la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali) nell'ambito delle iniziative culturali extrascolastiche di cui al D.P.R. n. 416/1974. La circolare fu impugnata davanti al TAR dell'Emilia Romagna, ma non è stata né annullata né ritirata.</p> <p>3. Il TAR dell'Emilia-Romagna, in due pronunce (agosto 1992 e 17 giugno 1993), sostenne che le celebrazioni liturgiche non potrebbero in ogni caso rientrare fra le attività extrascolastiche e non possono avere luogo in orario scolastico. Tali pronunce si limitarono a sospendere e poi ad annullare due delibere di istituti scolastici che avevano applicato la circolare ministeriale, senza incidere su quest'ultima.</p> <p>4. Due ordinanze del Consiglio di Stato (nn. 391 e 392 del 23 marzo 1993), invece, hanno implicitamente affermato la legittimità della circolare ministeriale sulla base della sua natura meramente interpretativa della normativa vigente. Nel merito il Consiglio di Stato ha individuato la soluzione del problema nelle concrete modalità di organizzazione di tali attività, che devono comunque garantire i diritti di libertà delle minoranze, e pertanto ritenne illegittima una delibera scolastica che aveva disposto l'obbligo per gli alunni non avventesisi dell'insegnamento della religione cattolica di restare in classe a compiere attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico nell'ambito del plesso scolastico, poiché in questo modo veniva a condizionarne la libertà di scelta.</p> <p>5. Alcune Intese tra lo Stato italiano e altre confessioni religiose (legge n. 516/1988; legge n. 517/1988; legge n. 101/1989; legge n. 116/1995) prevedono la seguente disposizione: "in ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto", confermando il carattere necessariamente non obbligatorio ma del tutto libero che deve assumere la partecipazione degli alunni ad eventuali atti di culto.</p> <p>6. Il D.P.R. n. 567/1996 ("Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche") prevede che le istituzioni scolastiche "definiscono, promuovono e valutano [...] iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti" (art. 1, c. 1), queste ultime intese come "occasioni extracurricolari per la crescita</p>

umana e civile" (art. 1, c. 3), attivate tenendo conto delle concrete "esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie" (art. 1, c. 2-3). A richiesta degli studenti la scuola può poi destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un "determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse" (art. 1, c. 4). Tali iniziative "si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni" (art. 2, c. 3), cioè in orario non curricolare ma non necessariamente extrascolastico, e sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto, che "ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica" (art. 4, c. 1). Per la realizzazione di tali iniziative è altresì previsto che "gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto" (art. 2, c. 4).

7. Si ritiene che anche le scuole paritarie, altresì a dichiarata ispirazione religiosa, siano tenute a rispettare nella stessa misura i vincoli posti alle scuole statali, per la funzione di servizio pubblico suppletivo che esse esercitano. Sono infatti scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6", come indicato nel comma 2 dell'art. 1 della legge 10/03/2000, n. 62. Nello specifico, il comma 4 prescrive: "Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa".

Indicazioni operative.

Possono configurarsi diversi casi a seconda che gli atti di culto o le pratiche religiose (celebrazione della messa in particolari circostanze, benedizioni pasquali, preghiere, ecc.) rivolte agli studenti si svolgano nella scuola o fuori dalla scuola, in orario scolastico curricolare o fuori da tale orario.

Per le diverse possibilità si forniscono le seguenti indicazioni:

1. atti di culto nelle scuole in orario di lezione (c.d. curricolare): sono da evitare, anche se fosse fatta salva la libertà di parteciparvi;
2. atti di culto nella scuola durante l'ora di religione cattolica: sono da evitare per rispettare il carattere culturale dell'IRC;
3. atti di culto nella scuola in orario extracurricolare (prima delle lezioni, o durante l'intervallo o alla fine o in appositi spazi orari destinati ad iniziative integrative): possono essere richiesti e organizzati da associazioni di genitori e studenti su delibera del consiglio di circolo o di istituto;
4. atti di culto fuori dalla scuola in orario scolastico: possono essere deliberati dal consiglio di istituto come attività extrascolastiche ex art. 10, c. 3 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 (eventualmente ritardando l'inizio delle lezioni e recuperando il tempo scuola in altri momenti: per es. messa di inizio anno scolastico), fatta salva la libertà di parteciparvi o meno. In ogni caso l'iniziativa dovrebbe essere assunta dai genitori o studenti;
5. atti di culto (o momenti di raccoglimento e meditazione) in locali scolastici fuori dalla programmazione scolastica: sempre possibili su delibera del consiglio di circolo o di istituto, secondo le modalità di utilizzo dei locali previste da tali organi;
6. atti di culto fuori dalla scuola e dalla programmazione scolastica: non ci sono problemi. Il Consiglio di circolo o di istituto potrebbe deliberare di darne comunicazione all'interno della scuola e nelle singole classi;
7. visita pastorale dell'ordinario diocesano alla scuola: pare consentita, come lo sarebbe per qualunque altro esponente di rilievo di confessioni religiose, ferma restando la libertà dei genitori e degli studenti di condividere il messaggio religioso collegato a queste presenze (vedi in merito la risposta del Ministro Fioroni del 5/12/2006 al Consiglio Direttivo del Comitato Insegnanti Evangelici Italiani, che contestava la visita pastorale del vescovo di Padova a una scuola del territorio).

Concretamente occorre vedere che cosa sia opportuno fare in relazione alla sensibilità e all'effettivo coinvolgimento delle componenti scolastiche.

In relazione poi alla domanda specifica sulle sanzioni cui potrebbe andare incontro il dirigente che consentisse atti di culto nelle scuole, si precisa che egli potrebbe esporsi a contestazioni di addebiti da parte del dirigente dell'USR e il suo comportamento essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 20 del CCNL dell'Area V sottoscritto l'11/04/2006.